

Codice A1103A

D.D. 12 novembre 2025, n. 1105

Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 - (F. 35 FOR/2021 - P.V 22/2021 omissis ACC.2064/2025-2081/2025).



ATTO DD 1105/A1103A/2025

DEL 12/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza d'ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.18 della L.n.689/1981 per violazione della L.R. 15/2018 – (F. 35 FOR/2021 - P.V 22/2021 omissis ACC.2064/2025-2081/2025),

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 216 del 24/03/2021, dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte Stazione di Ceva, a carico del sig. omissis(cod. ben.394785) nato omissisomissisomissis (c.f. omissis) e residente a omissis omissisomissis, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale n. 22 del 20/03/2021 elevato da ufficiali di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti riscontrati nel Comune di Sale San Giovanni - omissisomissisomissisomissisomissisomissisomissis, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 10, c. 3 della L.R. 15/2018, relativo al divieto di accensione fuochi o l'abbruciamento di materiale vegetale in terreni boscati o arbustivi a meno di cinquanta metri da terreno boscato.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

visto invece che lo stesso ha presentato scritti difensivi senza richiesta di audizione;

ritenuta la fondatezza della violazione accertata e tenuto conto del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

richiamati l'art. 10 comma 2 della L.R. 15/2018 come sanzionato dall'art.13 comma 1 della Legge stessa;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

considerato in particolare quanto dichiarato negli scritti difensivi in merito soprattutto alle condizioni meteo della mattina in cui è stato contestato il fatto (mattina umida e senza vento), confermate altresì dagli accertatori, con propria nota (prot.221 del 26/03/2021), unitamente alla circostanza che il trasgressore abbia prontamente spento il fuoco puntiforme con l'aiuto di altra persona presente;

Ritenuto pertanto di determinare l'importo della sanzione nella misura del minimo edittale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

dato atto che gli accertamenti contabili relativi al presente atto sono stati assunti con separata determinazione dirigenziale n. 663/2025 e n. 661/2025 sul Bilancio finanziario gestionale 2025/2027 anno 2025 e vengono di seguito richiamati:

Capitolo	Accertamento	Descrizione
31165/2025	2064/2025	Sanzione
39580/2025	2081/2025	Spese di notifica

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la L. n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-

4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";

- vista la legge 689/1981;
- vista la legge regionale n. 17 del 2023;
- Vista la D.G.R. n. 11-739/2025 del 31 gennaio 2025 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2025-2027";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato";

determina

in Euro 200,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 210,61** di cui Euro 200,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973 di cui all'art.14 della L.R.17/2023.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato e integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento.

A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti